



## Regione Lombardia

### Legge Regionale n. 99 del 14 dicembre 1983

#### Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 « Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti »

(B.U.R. Lombardia n. 50 del 14 dicembre 1983, S.O. n. 1)

Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale  
promulga la seguente legge:

#### ARTICOLO 1

Il II comma dell' art. 17 della L. R. 7 giugno 1980, n. 94 è sostituito dal seguente:

«Il Comitato è composto da non più di sei esperti estranei all' Amministrazione regionale, particolarmente qualificati in trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, ingegneria sanitaria e chimica, tecnologia ed impianti di trattamento e smaltimento, pianificazione nel settore dei servizi di igiene ambientale, da non più di quattro esperti designati dalle associazioni rappresentative delle categorie industriali interessate e dalla CISPEL Lombardia (Confederazione Italiana servizi pubblici enti locali) nonchè dai dirigenti dei servizi del Settore Ambiente, Ecologia ».

#### ARTICOLO 2

Dopo l' art. 31 della L. R. 7 giugno 1980, n. 94, è inserito il seguente art. 31 bis:

- 1) Al fine di concorrere all' attuazione di misure urgenti per la bonifica di aree inquinate o per lo smaltimento di rifiuti, per evitare pregiudizi ambientali, la Regione può concedere



# Gestione-Rifiuti.it

contributi a favore dei Comuni i quali provvedono d' ufficio ai lavori di bonifica o di smaltimento a seguito di ordinanze emesse ai sensi dell' art. 217 Testo Unico Leggi Sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265, e dell' art. 152 n. 3 RD 4 febbraio 1915 n. 148.

- 2) I Comuni i quali intendano fruire dei contributi devono farne domanda alla Giunta regionale, allegando copia dell' ordinanza che ha disposto l' esecuzione dei lavori, nonchè copia del progetto e del preventivo di massima dei lavori medesimi.
- 3) La concessione di detti contributi condizionata all' impegno del Comune di procedere legalmente, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, nei confronti di chiunque possa aver concorso a causare il danno ambientale o sia tenuto allo smaltimento dei rifiuti, ivi compresi, ove obbligati, il proprietario dell' area, e chiunque ne abbia avuto la disponibilità all' epoca in cui è avvenuta l' immissione o il deposito di materiale inquinato, nonchè il produttore dei rifiuti.
- 4) I contributi per le finalità di cui al precedente I comma sono concessi con deliberazione della Giunta regionale nel limite massimo del 100% della spesa ritenuta ammissibile. La deliberazione della Giunta determina altresì le modalità di erogazione.
- 5) I contributi sono restituiti alla Regione dal Comune, senza interessi, quando questo abbia provveduto al recupero delle spese nei confronti dei soggetti a cui carico esse sono poste, e comunque entro un termine massimo di cinque anni dalla erogazione, salvo che la Giunta Regionale, all' atto della concessione, abbia deliberato di assumere l' onere, in tutto o in parte, a definitivo carico della Regione.

## ARTICOLO 3

All' art. 26 della L.R. 7 giugno 1980, n. 94, così come integrato con l' art. 1 della L.R. 8 luglio 1982, n. 32, è aggiunto il seguente comma:

« Limitatamente ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, la Regione, nel caso di mancato pagamento da parte dell' ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell' inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte dell' ente mutuante provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall' art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituita all' ente mutuante stesso in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell' ente mutuatario ».

## ARTICOLO 4

### (Norma finanziaria)

1. Per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 2 possono essere utilizzate le somme stanziare ai sensi dell' art. 24 della LR 94/ 1980 e dell' art. 28, primo comma, della LR n. 65/ 1982.
2. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma è impegnata ed erogata una somma pari a quella complessivamente erogata dalla Regione a titolo di anticipazione per le finalità di cui al precedente art. 2 prima dell' entrata in vigore della presente legge. Detta somma è contestualmente introitata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell' entrata del bilancio per l' esercizio finanziario 1983; contemporaneamente si provvede alla cancellazione di eventuali residui attivi esistenti in bilancio e relativi al rimborso delle predette anticipazioni.
3. Le somme che verranno successivamente rimborsate da parte dei comuni beneficiari delle anticipazioni di cui al comma precedente saranno introitate nel bilancio regionale in conformità a quanto previsto dal 5° comma del precedente art. 2.



# Gestione-Rifiuti.it

4. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma: agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

- 1) stato di previsione delle entrate
  - a) al titolo 3, categoria 4, è istituito per memoria il capitolo 3.4.1702 « Rimborsi delle somme attribuite ai comuni per l' attuazione di misure urgenti per la bonifica di aree inquinate o per lo smaltimento dei rifiuti ».
- 2) stato di previsione delle spese
  - a) la denominazione del capitolo 2.4.4.1.4.980 è così modificata:  
« contributi ad enti locali per la bonifica di terreni degradati conseguente alla chiusura di discariche di rifiuti solidi urbani non controllate e per l' attuazione di misure urgenti per la bonifica di aree inquinate o per lo smaltimento di rifiuti »;

5. Agli oneri derivanti dall' attuazione del precedente art. 1 si provvede mediante impiego delle somme stanziato al cap. 1.1.2.3.1.322 « Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese » iscritto negli stati di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1983 e successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, addì 14 dicembre 1983

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 ottobre 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 9 dicembre 1983, prot. n. 21802/ 14974).

*Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall' archivio del Bollettino Ufficiale Regionale*



**W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale**  
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro  
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.Ila (VA)  
**Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: [tecnico@gestione-rifiuti.it](mailto:tecnico@gestione-rifiuti.it)**  
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

